

## Comune di MONTEGROTTO TERME

### INDICAZIONI PER REGISTRO DISPOSIZIONI ANTICIPATE DEI TRATTAMENTO (D.A.T.)

1. Le D.A.T. vanno redatte per atto pubblico (notaio) o per scrittura privata autenticata (dal notaio) o per scrittura privata non autenticata.
2. Le D.A.T. redatte come al punto 1 possono essere depositate nel Comune di residenza.
3. Nel registro sono annotate le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 con le quali il dichiarante dà atto di avere depositate le proprie DAT, che saranno chiuse in apposito plico e sigillate e conservate con la massima sicurezza in cassaforte o in armadio sotto chiave.
4. L'Ufficiale dello Stato Civile non potrà né leggere né dissigillare i plichi a lui consegnati o presso di lui depositati.
5. La registrazione avviene in ordine cronologico di presentazione al Comune della dichiarazione.
6. Le D.A.T. sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
7. Il comune non fornisce indicazioni sulle disposizioni sanitarie né di altro tipo che devono essere contenute nelle dichiarazioni e non assume in nessun caso la funzione di fiduciario. Rilascerà esclusivamente le informazioni pertinenti la modalità della redazione delle D.A.T. (punto 1) e della registrazione nell'apposito registro.
8. Il disponente direttamente consegna all'Ufficiale dello Stato Civile una busta chiusa sigillata contenente le sue D.A.T., allegando una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (fornita dall'Ufficio Comunale). L'Ufficiale dello Stato Civile registra i dati essenziali contenuti nella dichiarazione sostitutiva di notorietà nel registro

D.A.T., rilascia ricevuta al disponente, ripone in cassaforte o in armadio sottochiave la busta sigillata, in rigoroso ordine cronologico di deposito.

9. Il registro D.A.T. non è pubblico. Possono prendere visione delle informazioni ivi contenute solo il disponente e il fiduciario, se espressamente individuato.
10. Sono accettate ed annotate solo le dichiarazioni rese dai cittadini RESIDENTI nel Comune all'atto della richiesta, e presentate direttamente dal disponente.
11. La dichiarazione deve essere presentata PERSONALMENTE dal dichiarante all'Ufficiale dello Stato Civile previo appuntamento.
12. Il funzionario comunale incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro che riceve la dichiarazione, rilascerà un'attestazione riportante il numero progressivo di registrazione nel registro delle D.A.T.
13. Sarà in ogni momento possibile modificare o revocare la dichiarazione resa, attraverso successiva dichiarazione da rendersi con le medesime modalità.
14. Il trasferimento di residenza in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione dal registro. All'atto del cambio di residenza in altro comune seguirà la notizia della D.A.T. qui depositata.